



**RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO
2020
PAOLO RICCI SERVIZI SRL
(UNIPERSONALE)**

PAOLO RICCI SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA LUIGI EINAUDI N. 144
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Codice Fiscale 01890850439
Numero REA MC 190198
Partiva Iva 01890850439
Capitale Sociale I.V. 10.000,00 €

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

CARICHE SOCIALI

Amministratore Unico

Maria Pia Mazzaferro

Socio unico

A.S.P. PAOLO RICCI

Revisore

Dott. Enrico Severini

Signori Soci,

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Profilo della società

La Paolo Ricci Servizi srl è una società unipersonale con unico socio Asp Paolo Ricci, Azienda pubblica di servizi alla persona.. L'attuale capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 10.000.

La società opera secondo il modello dell'in house providing, nonché è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo analogamente a quelli che l'unico socio esercita sui propri uffici e servizi.

La società Paolo Ricci Servizi Srl ha per oggetto la promozione e la gestione di servizi riferiti ai bisogni della persona, delle famiglie e della comunità in campo sociale, socio-sanitario, educativo, formative finalizzate alla cura, al benessere personale sociale e relazionale; le attività sono svolte mediante affidamento in-house da parte della A.S.P. Paolo Ricci.

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nella persona della Sig.ra Mazzaferro Maria Pia nominato nominata con delibera n. 19 del 06/07/2015, il cui incarico è stato prorogato con delibera n. 33 del 12.12.2019.

La Società, con verbale di assemblea il 16/12/2019, ha nominato il Dott. Enrico Severini revisore legale con mandato fino al 31/12/2022.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'organico medio aziendale è stato il seguente:

Organico	31/12/2020
Dirigenti	
Quadri	

Impiegati	54
Operai	49
Altri	
Totale	103

Il personale occupato alla data del 31/12/2020 risultava essere:

Organico	31/12/2020
Impiegati	63
Operai	61
Totale	124

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi di indicatori specifici inerenti il proprio settore di attività

Si segnala che i suddetti strumenti risultano coerenti con quelli proposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento pubblicato nel marzo 2019 denominato “Relazione sul Governo Societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)”

B. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

La società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al punto A. elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Analisi di indici e margini di bilancio

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio sulla base del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui sopra, considerando un arco temporale quadriennale (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	511.536	432.092	316.341	206.337
Margine di struttura	8.176	9.627	8.630	5.853
Margine di disponibilità	527.253	432.092	316.341	206.337
Indici				
Indice di liquidità	1,34	1,43	1,18	1,14
Indice di disponibilità	1,34	1,43	1,18	1,14
Indice di copertura delle immobilizzazioni	89,51	124,77	82,43	37,73
Indipendenza finanziaria	0,007	0,009	0,006	0,007
Leverage	147,62	110,52	166,66	152,80
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	-27.295	22.830	32.279	16.723
Risultato operativo (EBIT)	21.969	31.600	40.377	22.537
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,08	0,05	0,09	0,08
Return on Investment (ROI)	0,01	0,02	0,02	0,01
Return on sales (ROS)	0,01	0,01	0,01	0,01
Altri indici e indicatori				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	158.805	132.996	129.862	112.876
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	-19.462	100.013	14.037	218.389
Rapporto tra PFN e EBITDA	-14,12	21,28	13,17	25,19
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	27,27	37,04	33,96	36,73
Rapporto oneri finanziari su MOL	0	0	0	0

L'analisi dei rischi condotta sui dati di bilancio non ha individuato soglie di allarme ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri di un normale andamento societario tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Analisi di indicatori specifici per il settore di attività

La tabella mostra ulteriori indicatori così come proposti dal CNDCEC, considerando un arco temporale quadriennale (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Patrimonio netto	positivo	positivo	Positivo	Positivo
Gestione operativa della società	positiva	positiva	Positiva	Positiva
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari su ricavi)	-0,0015%	-0,0025%	- 0,0018%	-0,0015%
Indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto su mezzi di terzi)	0,91%	1,29%	0,71%	0,74%
Indice di liquidità (attivo a breve su passivo a breve)	133,95%	142,60%	117,92%	113,39%
Indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow operativo su attivo)	-4,59%	4,31%	0,18%	12,30%
indice di indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari su attivo)	7,06%	11,54%	7,51%	5,90%

Per quanto sopra esposto, i valori calcolati degli indicatori congiuntamente considerati e confrontati con gli indici dello specifico settore di attività di servizi alla persona, fanno presumere l'assenza di uno stato di crisi dell'impresa.

C) STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Strumenti integrativi di governo societario (art. 6, c. 3, 4, 5 d.lgs. 175/2016)

Art. 6 c. 3 lett. a): regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

La società non ritiene opportuno predisporre suddetti regolamenti in quanto non opera in regime di concorrenza con altre imprese e di conseguenza non potrebbero verificarsi ipotesi di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori economici. Opera infatti secondo il modello in house providing, esclusivamente a favore dell'unico socio.

Art. 6 c. 3 lett. b): un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

La società ha reputato che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett. b siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.

La società ha già infatti nominato un Organo di revisione legale dei conti cui competono le funzioni previste dalla normativa in materia.

L'ufficio amministrativo sotto il coordinamento di un dirigente collabora con il Revisore dei conti rispondendo alle richieste da questo provenienti e fornendo tutti i documenti utili al controllo.

Art. 6 c. 3 lett. c): codicli di condotta propri, collettivi a oggetto della disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di interessi coinvolti nell'attività societaria.

La società ha adottato:

1. Il **Piano triennale della corruzione e della Trasparenza** per gli anni 2021-2023 con deliberazione dell'Asp Paolo Ricci n. 6 del 29.03.2021;
2. Il **Codice etico e di Comportamento** con atto dell'Amministratore unico del 30/10/2018;
3. Il **Regolamento per le assunzioni del personale dipendente** della Paolo ricci servizi srl con atto dell'Amministratore unico del 30.11.2018.
4. Il **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** integrato nell'anno 2020 con la **valutazione del rischio biologico da COVID – 19** predisposto per ciascuna sede operativa, a cui sono seguiti numerosi protocolli di prevenzione della pandemia specifici per ogni servizio erogato, continuamente revisionati in funzione dell'evoluzione dell'epidemia e delle disposizioni delle Autorità governative e sanitarie.

CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6 co. 2 e 14, co. 2,3,4,5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia totalmente da escludere.

Civitanova Marche, li 17 maggio 2021

L'Amministratore Unico

Maria Pia Mazzaferro